



STATUTEN STATUTS STATUTI

BodenSchweiz
SolSuisse
PavimentiSvizzeri

Versione: 10.04.2026

PavimentiSvizzeri
Tel. 062 822 29 40

Industriestrasse 23
pavimentsvizzeri.ch

5036 Oberentfelden
info@bodenschweiz.ch

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 1 Nome

Con il nome «PavimentiSvizzeri, Associazione commercianti specializzati in rivestimenti per pavimenti» è costituita un'associazione con sede nel luogo della segreteria secondo l'art. 60 segg. CC.

Art. 2 Scopo

Gli scopi che la società si prefigge sono:

- a) tutelare e salvaguardare gli interessi dei soci nonché del settore svizzero specializzato in rivestimenti per pavimenti per il legno, rivestimenti tessili ed elastici;
- b) promuovere le competenze della categoria professionale;
- c) garantire un ricambio generazionale nel settore;
- d) la fornitura di servizi specifici per il settore ai soci e ai non soci.

Sezione II: Iscrizione

Art. 3 Categorie di soci

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie.

- a) Possono diventare soci attivi:
 - negozi specializzati provenienti dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein, per i quali il commercio e la posa di rivestimenti per pavimenti costituiscono parte integrante dell'attività commerciale.
 - Le filiali sono trattate come membri attivi indipendenti con tutti i diritti e i doveri che ne derivano. Le filiali sono tenute ad essere membri attivi se la sede centrale è membro attivo. Le filiali non possono diventare membri attivi senza l'adesione della sede centrale.
 - Gruppi d'acquisto purché vi siano affiliati almeno 20 negozi specializzati, che siano anche soci attivi di PavimentiSvizzeri.
- b) Possono diventare soci sostenitori le altre imprese del settore, specializzate in rivestimenti per pavimenti e provenienti dal loro ambiente. I soci sostenitori non hanno diritto di voto e di scelta all'assemblea generale, ma hanno l'obbligo di versare le quote associative.
- c) Possono diventare soci onorari le persone fisiche che si sono distinte in modo particolare per meriti nell'interesse dell'associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto e di scelta, né sono tenute a versare le quote associative.

Art. 4 Ammissione dei soci

La proposta d'ammissione in qualità di socio attivo o socio sostenitore deve essere presentata per iscritto alla segreteria all'attenzione del comitato. L'impresa, che avanza la proposta, deve soddisfare congiuntamente almeno i seguenti criteri:

- a) Proprietario, direzione aziendale o almeno una persona in posizione dirigenziale con formazione di base come posatore di pavimenti-parquet AFC o formazione equivalente.
- b) Rispetto del contratto collettivo di lavoro (CCL Pavimenti, second oeuvre, Ticino) dichiarato di applicazione generale. Ciò vale solo per le aziende soggette a uno dei CCL citati.
- c) Nessun procedimento esecutivo in corso.

d) Iscrizione nel registro di commercio.

La decisione definitiva sull'ammissione spetta al comitato, il quale motiva per iscritto il rigetto della proposta d'ammissione.

I soci onorari possono essere proposti dai soci. Una domanda deve essere presentata per iscritto al comitato all'attenzione dell'assemblea generale. Sulla nomina decide l'assemblea generale.

Art. 5 Obblighi

Il socio si impegna ad osservare lo statuto nonché le delibere dell'associazione.

Art. 6 Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione cessa:

- a) con le dimissioni.
Le dimissioni devono essere dichiarate dal socio con lettera raccomandata, indirizzata al comitato, osservando un termine di preavviso di sei mesi dalla fine di un anno civile.
- b) Con l'apertura del fallimento o con la stipula di un concordato con cessione del patrimonio (concordato con abbandono dell'attivo).
- c) Con la cessazione dell'attività aziendale e cancellazione dell'impresa dal registro di commercio.
- d) Con l'esclusione.
Il comitato può escludere un socio dall'associazione. L'esclusione può segnatamente avvenire per pregiudizio arrecato agli interessi dell'associazione, per violazione delle norme dell'associazione o per mancato pagamento delle quote associative.
- e) Con la morte dei soci onorari.

Art. 7 Diritto di ricorso

Ai soci esclusi spetta il diritto di proporre ricorso in occasione della successiva assemblea generale. Il ricorrente deve produrre gli elementi di prova.

Art. 8 Conseguenze

Al cessare dell'iscrizione i soci perdono ogni diritto in relazione al patrimonio dell'associazione. Essi continuano a rispondere nei confronti dell'associazione per tutti gli obblighi derivanti dalla loro affiliazione. I soci esclusi non possono essere riammessi come soci prima di cinque anni.

Sezione III: Finanziamenti / quote associative annue

Art. 9 Finanziamento

L'associazione si finanzia principalmente tramite:

- a) quote associative;
- b) versamenti da parte degli sponsor;
- c) fondi pubblici;
- d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi.

Art. 10 Regolamento delle quote

Il comitato emana un regolamento per le quote associative, che deve essere approvato dall'assemblea generale. Ogni anno le quote associative devono essere approvate dall'assemblea generale.

Art. 11 Contestazione delle quote associative

I soci sono autorizzati a contestare presso la segreteria la quota annua stabilita nei loro confronti. In caso di lite la decisione definitiva spetta al comitato.

Art. 12 Finanziamento di attività straordinarie dell'associazione

Per finanziare le attività straordinarie dell'associazione tramite deliberazione dell'assemblea generale i soci, oltre che al pagamento della quota associativa ordinaria, possono essere tenuti al versamento di una quota, vincolata a finalità specifiche, pari all'ammontare massimo di una quota annua.

Art. 13 Responsabilità per debiti dell'associazione

L'associazione risponde dei propri debiti esclusivamente con il patrimonio sociale; è esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Sezione IV: Gli organi dell'associazione

Art. 14 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) l'ufficio di revisione;
- d) la segreteria.

Art. 15 Assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Si riunisce ordinariamente ogni anno all'inizio dell'anno, mentre si riunisce a titolo straordinario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il comitato o ogni qualvolta almeno un quinto dei soci pretenda la convocazione. La convocazione deve essere proposta in forma scritta da parte del comitato almeno 30 giorni prima di ogni assemblea generale.

Art. 16 Diritto di voto

Ogni socio attivo dispone di un voto. Solo con procura scritta è consentita la rappresentanza al massimo di un altro socio avente diritto di voto.

Art. 17 Perfezionamento delle deliberazioni

Affinché tutte le deliberazioni dell'assemblea generale abbiano validità è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti presenti e rappresentati, salvo che in caso di scioglimento dell'associazione. In caso di parità una mozione si intende rigettata. Gli scrutini si svolgono pubblicamente. Tuttavia, almeno un quinto dei votanti presenti e rappresentati può chiedere lo scrutinio segreto.

Art. 18 Dirigenza

L'assemblea generale è diretta dal Presidente. In caso di suo impedimento assume la dirigenza il Vicepresidente o, in via eccezionale, un altro socio del comitato.

Art. 19 Proposte all'assemblea generale

Le proposte, rivolte all'assemblea generale, devono essere presentate al comitato per iscritto almeno 60 giorni prima dell'assemblea generale. Devono essere allegate tutte le motivazioni nonché i mezzi di prova.

Art. 20 Competenze dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) l'elaborazione e la modifica degli statuti;
- b) l'elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'associazione nonché degli altri soci del comitato;
- c) l'approvazione della relazione annuale resoconto e del bilancio annuale;
- d) l'approvazione del budget;
- e) l'approvazione del programma annuale in corso;
- f) l'alleviamento del comitato e della segreteria;
- g) l'elezione dell'ufficio di revisione;
- h) l'elezione dei rappresentanti dell'associazione nella cassa di compensazione AVS Simulac, alla quale PavimentiSvizzeri aderisce in quanto associazione fondatrice;
- i) l'approvazione del regolamento sulle quote, delle quote annue e delle quote per finanziare le attività straordinarie dell'associazione;
- j) la deliberazione in merito alle proposte del comitato e dei soci;
- k) la nomina di soci onorari;
- l) la decisione definitiva in merito all'esclusione di un socio;
- m) lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 21 Comitato

Il comitato è costituito da 7 a 13 soci e viene eletto ogni volta per una durata di due anni. Il Presidente e il Vicepresidente dell'associazione sono al contempo Presidente e Vicepresidente del comitato. Per il resto il comitato si autocostruisce.

Art. 22 Competenze del comitato

Il comitato delibera su tutte le questioni che non sono esplicitamente conferite, tramite statuti/legge, ad altri organi, segnatamente:

- a) la gestione strategica dell'associazione;
- b) la convocazione dell'assemblea generale e la preparazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- c) l'assunzione e la regolamentazione del rapporto di assunzione del Direttore Generale;
- d) l'organizzazione, l'occupazione personale, il controllo della segreteria;
- e) l'ammissione di nuovi soci attivi e soci sostenitori;
- f) l'esclusione di soci attivi e soci sostenitori in prima istanza;
- g) le trattative con i partner;
- h) la stipula di contratti con altri enti del fondo per la formazione professionale pavimenti (FFP);
- i) l'elaborazione di obiettivi e la redazione di un programma annuale rivolto all'attenzione dell'assemblea generale;

- j) l'elezione di rappresentanti dell'associazione in tutte le commissioni e nei gruppi di lavoro e nell'assemblea dell'associazione della commissione professionale paritetica CCL pavimenti;
- k) la nomina di esperti esterni all'associazione in qualità di specialisti in comitati
- l) competenza finanziaria al di fuori del budget ordinario di massimo CHF 30'000 in caso di eventi particolari.

Art. 23 Assemblea del comitato

Il comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta gli affari lo richiedano. Il comitato è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro persone. Per deliberare occorre che sia presente la maggioranza assoluta dei soci del comitato. In caso di parità il Presidente ha diritto al voto determinante. Le trattazioni sono confidenziali.

Art. 24 Facoltà di firma

Il Presidente, il Vicepresidente e il socio del comitato competente per le finanze hanno facoltà di firma collettiva a due tra loro o congiuntamente al Direttore Generale. Il Comitato può conferire poteri di firma ad altre persone presso l'ufficio.

Art. 25 Ufficio di revisione

I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea generale per un periodo di due anni. La rielezione è possibile.

Art. 26 Segreteria

La segreteria amministra l'associazione. Su incarico dell'assemblea generale e del comitato la segreteria prepara le operazioni e/o porta a compimento le loro delibere. È diretta dal Direttore Generale, il quale è sottoposto al comitato e firma collettivamente a due congiuntamente a un socio del comitato avente diritto di firma.

Sezione V: Fondo per la formazione professionale pavimenti (FFP)

Art. 27 Scopo del fondo per la formazione professionale

Esiste un fondo per la formazione professionale dichiarato generalmente vincolante dal Consiglio federale con il nome di Fondo per la formazione professionale pavimenti (FFP), in conformità alla Legge federale sulla formazione professionale, art. 60 segg., con lo scopo di garantire e promuovere la formazione e il perfezionamento del settore svizzero specializzato in rivestimenti per pavimenti. L'offerta di formazione e servizi è rivolta all'intero settore della pavimentazione.

Art. 28 Commissione amministrativa

Il FFP è sottoposto alla direzione strategica e al controllo di una commissione amministrativa, composta da due soci del comitato dell'associazione, dal Presidente della commissione per la formazione professionale, da eventuali partner per la cooperazione nonché dal Direttore Generale con facoltà consultiva. Riguardo all'ammissione ovvero alla partecipazione di altre istituzioni decide la commissione amministrativa del FFP dopo aver consultato la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

Art. 29 Commissione per la formazione professionale

Per attuare tutte le attività è costituita una commissione per la formazione professionale (CFP), i cui soci sono eletti dalla commissione amministrativa del FFP. La CFP è sottoposta alla commissione amministrativa del FFP.

Art. 30 Quote destinate al fondo per la formazione professionale

L'associazione versa una parte delle quote dei soci attivi alla FFP. L'ammontare di tali quote è determinato dal relativo regolamento FFP. I soci attivi possono acquistare prestazioni formative a condizioni privilegiate.

Sezione VI: Scioglimento e liquidazione dell'associazione

Art. 31 Delibera di scioglimento

Per sciogliere l'associazione occorre l'approvazione di due terzi dei votanti presenti e rappresentati.

Art. 32 Ripartizione del patrimonio dell'associazione

In caso di scioglimento, una volta estinti i debiti, il patrimonio dell'associazione verrà ripartito tra i soci attivi in parti uguali.

Sezione VII: Entrata in vigore

Art. 33 Entrata in vigore

Questo statuto sostituisce quello attualmente in vigore. Lo statuto è stato approvato durante l'assemblea generale del 10 aprile 2026 ed entra in vigore immediatamente.

Il Presidente:
René Bossert

Il vicepresidente:
Nestor Grichting